



REGIONE MOLISE

**ASSESSORATO POLITICHE AGRICOLE E AGROALIMENTARI -
PROGRAMMAZIONE FORESTALE - SVILUPPO RURALE - PESCA PRODUTTIVA -
TUTELA DELL'AMBIENTE**

AUTORITA' DI GESTIONE PSR MOLISE 2014-2020

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE - MOLISE 2014-2020

**Avviso pubblico per la presentazione delle domande di
riconoscimento dei soggetti fornitori dei servizi di consulenza
aziendale in agricoltura**



Sommario

OGGETTO DEL BANDO	5
DISCIPLINARE	5
APPROVAZIONE ELENCO ED AGGIORNAMENTO	5
DIPOSIZIONI ATTUATIVE E PROCEDURALI	6
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI FORNITORI DEI SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA.....	6
ARTICOLO 1 – FINALITÀ	6
ARTICOLO 2 – OBIETTIVI	6
ARTICOLO 3 – DEFINIZIONI	8
ARTICOLO 4 – SOGGETTI RICHIEDENTI	9
ARTICOLO 5 – REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO	9
ARTICOLO 6 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA CONSULENZA.....	12
ARTICOLO 7 – INCOMPATIBILITÀ E SEPARATEZZA	13
ARTICOLO 8 – MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	14
ARTICOLO 9 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	15
ARTICOLO 10 – ISTRUTTORIE DELLE DOMANDE PERVENUTE	17
ARTICOLO 11 – MANTENIMENTO DEL RICONOSCIMENTO ED EVENTUALI VARIAZIONI.....	18
ARTICOLO 12 – OBBLIGHI DEGLI ORGANISMI DI CONSULENZA RICONOSCIUTI	19
ARTICOLO 13 – CONTROLLI.....	19
ARTICOLO 14 – REVOCHE	20
ARTICOLO 15 – TUTELA DELLA PRIVACY	20
ARTICOLO 16 – DISPOSIZIONI GENERALI	20



RIFERIMENTI NORMATIVI

- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- i Regolamenti (UE) n. 651/2014 e 702/2014 della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), e), f), g), l), ee) della legge 7 marzo 2003, n.38;
- il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014, n. 6513, recante disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
- il decreto ministeriale 08 febbraio 2016, n. 3536, recante «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale»;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico



dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea», convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ed in particolare l'art. 1-ter, relativo all'istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura;

- il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, «Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ed in particolare l'art. 7, riguardante l'obbligo della formazione continua;
- il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, del 22 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2014, n. 35, con il quale e' stato adottato il Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 90 del 09.03.2015 relativa all'approvazione delle disposizioni per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni alla vendita, all'acquisto e per la consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari;
- il Programma di Sviluppo Rurale Molise 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2015) 4623 del 02.07.2015 e modificato con Decisione n. C(2016) 5470 del 19.8.2016;
- la Delibera n. 412 del 03.08.2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto dell'avvenuta approvazione del PSR 2014/2020 da parte della Commissione Europea con Decisione n. C(2015) 4623 del 02 luglio 2015;
- la Delibera del Consiglio Regionale del Molise n. 218 del 04.08.2015 di preso atto dell'avvenuta approvazione del PSR 2014/2020;
- il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 3 febbraio 2016, «Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura» (G.U. n.38 del 16.02.2016);
- la circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.2306 del 13.06.2016 ad oggetto "Sistema di consulenza aziendale in agricoltura (art. 1-ter, D.L. n.91 del 2014, conv. in legge n.116 del 2014).



Decreto interministeriale 3 febbraio 2016. Necessaria separatezza delle attività di controllo rispetto allo svolgimento delle attività di consulenza”.

OGGETTO DEL BANDO

L’Autorità di Gestione del PSR-Molise 2014/2020, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 ed in coerenza con quanto previsto in particolare nel Decreto Ministeriale 3 febbraio 2016, «Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura» e nella Misura 2 del PSR-Molise 2014/2020 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole - intende selezionare ed accreditare gli organismi di consulenza aziendale in agricoltura. A tal fine rende, note le modalità e le procedure per la presentazione e l’ammissione delle domande per il riconoscimento dei soggetti fornitori dei servizi di consulenza aziendale in agricoltura e per l’approvazione dell’elenco dei soggetti fornitori di consulenza.

DISCIPLINARE

Per l’attuazione del presente bando si rinvia alle “Disposizioni attuative e Procedurali” relative ai requisiti e ai parametri di valutazione, nonché alla modulistica allegata al presente avviso pubblico.

APPROVAZIONE ELENCO ED AGGIORNAMENTO

L’approvazione dell’elenco è prevista al 28 aprile 2017.

Le domande di riconoscimento potranno essere presentate dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURM al 6 aprile 2017.

L’elenco verrà, successivamente, aggiornato con cadenza quadrimestrale il 30/09, il 31/01 e il 30/04 di ogni anno, riferito alle nuove domande di riconoscimento/ricieste di aggiornamento pervenute in data antecedente i trenta giorni dalla relativa scadenza.

Il Direttore del Servizio Economia del territorio, attività integrative, infrastrutture rurali e servizi alle imprese procederà, ad istruire le domande pervenute, secondo quanto stabilito nelle disposizioni procedurali ed attuative di cui al presente avviso.

Conseguentemente si procederà all’approvazione dell’elenco dei soggetti fornitori di consulenza aziendale in agricoltura e all’aggiornamento in via informatica, del Registro Unico degli organismi di consulenza aziendale in agricoltura entro 30 giorni dalla data del riconoscimento e secondo le procedure ministeriali.



DIPOSIZIONI ATTUATIVE E PROCEDURALI

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI FORNITORI DEI SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

Il presente avviso pubblico definisce le disposizioni attuative e procedurali per ottenere il riconoscimento di organismo di consulenza aziendale in agricoltura.

ARTICOLO 2 – OBIETTIVI

La Regione Molise in recepimento del Decreto Ministeriale del 03 febbraio 2016 intende selezionare ed accreditare gli organismi di consulenza aziendale in agricoltura riconosciuti ai sensi del relativo art. 5 e destinati a fornire servizi a favore di agricoltori, giovani agricoltori, possessori di superfici forestali, altri gestori del territorio e PMI insediate nelle zone rurali con l'obiettivo di contribuire a conseguire migliori condizioni di competitività delle imprese regionali, nell'ambito dell'obiettivo generale di miglioramento della sostenibilità delle stesse imprese.

Il sistema di consulenza, rivolto alle aziende agricole, zootecniche e forestali, opera almeno nei seguenti ambiti di cui al D.M. del 03 febbraio 2016:

- a) gli obblighi a livello di azienda risultanti dai criteri di gestione obbligatori e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- b) le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente stabilite nel titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento (UE) n. 1307/2013;
- c) le misure a livello di azienda previste dai programmi di sviluppo rurale volte all'ammodernamento aziendale, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, compreso lo sviluppo di filiere corte, all'innovazione e all'orientamento al mercato nonché alla promozione dell'imprenditorialità;
- d) i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l'art. 11, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE;



- e) i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l'art. 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare l'obbligo di cui all'art. 14 della direttiva 2009/128/CE;
- f) le norme di sicurezza sul lavoro e le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola;
- g) la consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta;
- h) la promozione delle conversioni aziendali e la diversificazione della loro attività economica;
- i) la gestione del rischio e l'introduzione di idonee misure preventive contro i disastri naturali, gli eventi catastrofici e le malattie degli animali e delle piante;
- j) i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale, indicati all'art. 28, paragrafo 3, e all'art. 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- k) le informazioni relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, alla biodiversità e alla protezione delle acque di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- l) le misure rivolte al benessere e alla biodiversità animale;
- m) i profili sanitari delle pratiche zootecniche.

L'erogazione dei servizi di consulenza viene declinata per tipologia di destinatario del servizio e per Priorità dello sviluppo rurale secondo i punti di cui alle seguenti lettere A), B) e C).

L'organismo di consulenza, oltre a dover operare obbligatoriamente in tutti gli ambiti di cui al D.M. del 03 febbraio 2016 sopra riportati (identificati dalla lettera a alla lettera m):

A) nel caso di **servizi prestati agli agricoltori e giovani agricoltori** può svolgere consulenza anche nei seguenti ambiti:

1. informazioni connesse alla mitigazione dei cambiamenti climatici e al relativo adattamento;
2. informazioni connesse alla biodiversità ed alla protezione delle acque di cui al regolamento (UE) 1307/2013;
3. questioni inerenti le prestazioni economiche ed ambientali dell'azienda agricola, ivi incluse quelle sugli aspetti dell'attuazione degli impegni agro-climatico-ambientali e gli aspetti relativi alla competitività;
4. sviluppo di filiere corte;
5. agricoltura biologica;



B) nel caso di servizi prestati ai possessori di superfici forestali:

- deve, obbligatoriamente, svolgere consulenza in materia di obblighi prescritti dalle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE e dalla direttiva quadro sulle acque;
- può svolgere consulenza anche nei seguenti ambiti:
 1. le questioni inerenti le prestazioni economiche ed ambientali dell'azienda silvicola, ivi incluse quelle sugli aspetti dell'attuazione degli impegni connessi alla forestazione e all'imboschimento ed allestimento di sistemi agroforestali, alla prevenzione dei rischi incendio, calamità naturale ed eventi catastrofici, comprese fitopatie, infestazioni parassitarie e rischi climatici;
 2. le questioni inerenti l'accrescimento della resilienza, del pregio ambientale degli ecosistemi forestali;
 3. le questioni inerenti le tecnologie silvicolture e della trasformazione e mobilitazione dei prodotti delle foreste.

C) nel caso di servizi prestati alle PMI delle aree rurali può svolgere consulenza anche relativamente alle questioni inerenti le prestazioni economiche ed ambientali dell'impresa ed in particolare:

1. sull'efficienza nell'utilizzo delle risorse idriche;
2. sulla competitività e produttività aziendale;
3. sull'accesso ai mercati e filiere corte.

ARTICOLO 3 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente avviso pubblico si intende per:

- a) «sistema di consulenza aziendale»: il sistema di consulenza aziendale in agricoltura istituito dall'art. 1-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- b) «servizi di consulenza»: l'insieme delle prestazioni e dei servizi offerti dagli organismi di consulenza;
- c) «destinatario del servizio»: agricoltore, giovane agricoltore, allevatore, silvicoltore, gestore del territorio e PMI insediata in zona rurale che si avvale dei servizi di consulenza;
- d) «organismo di consulenza»: l'organismo pubblico o privato che presta servizi di consulenza negli ambiti di cui all'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;



- e) «ambiti di consulenza»: ambiti di cui all'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nel quale il consulente può prestare la propria opera;
- f) «consulente»: la persona fisica, in possesso di qualifiche adeguate e regolarmente formata, che presta la propria opera, per la fornitura di servizi di consulenza;
- g) «riconoscimento»: iscrizione nel Registro unico dell'organismo di consulenza privato o pubblico da parte della regione o provincia autonoma o, nei casi previsti, del Ministero delle politiche agricole e del Ministero della salute, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 5;
- h) «Registro Unico»: registro nazionale degli organismi di consulenza, privati o pubblici, riconosciuti dalle regioni e province autonome o, nei casi previsti, dal Ministero delle politiche agricole e dal Ministero della salute, per la prestazione dei servizi di consulenza.

ARTICOLO 4 – SOGGETTI RICHIEDENTI

Possono accedere al sistema di consulenza aziendale, ai sensi dell'art. 5 del D.M. del 3 febbraio 2016, gli organismi privati che contemplino, tra le proprie finalità, le attività di consulenza nel settore agricolo, zootecnico o forestale e che dispongano di uno o più consulenti, dotati di adeguate qualifiche e regolarmente formati e pertanto: le imprese, costituite anche in forma societaria, le società e i soggetti costituiti, con atto pubblico, nelle altre forme associative consentite per l'esercizio dell'attività professionale.

ARTICOLO 5 – REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO

Il soggetto richiedente il riconoscimento come organismo di consulenza, alla data di presentazione della domanda, deve possedere i seguenti requisiti:

- a) **Scopi statutari** che prevedano l'erogazione di servizi di consulenza in campo agricolo e forestale;
- b) **Requisiti strutturali/organizzativi**: disponibilità di almeno una sede operativa nel territorio regionale, in locazione o proprietà o comodato d'uso, in regola con le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e aperta al pubblico per un minimo di 5 giorni a settimana con attrezzature gestionali di base e informatiche compatibili con il sistema informativo agricolo nazionale e con almeno un laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche a disposizione (anche in convenzione);
- c) **Possesso di qualifiche adeguate**: presenza di personale amministrativo e di personale tecnico/consulente adeguatamente specializzato per l'erogazione del servizio; il personale può essere



dipendente, socio, associato, convenzionato o collaboratore; per il personale convenzionato o collaboratore l'organismo di consulenza sottoscrive un accordo preliminare di collaborazione (da convertire successivamente in apposita convenzione/contratto) per la messa a disposizione di tali competenze. Non sono ammissibili collaborazioni e quindi convenzioni/contratti con personale che si trovi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 7.

Relativamente al personale tecnico/consulente di cui al punto c), il soggetto richiedente il riconoscimento deve disporre di risorse umane adeguate in termini di personale qualificato in grado di fornire consulenza nei campi per i quali richiede il riconoscimento.

Il personale tecnico/consulente può svolgere la propria attività professionale di consulenza esclusivamente per un solo organismo di consulenza.

Sono considerati in possesso di qualifiche adeguate ai fini dello svolgimento dell'attività di consulenza gli iscritti agli ordini e agli albi professionali per i rispettivi ambiti di consulenza.

Fatte salve le materie per le quali la legge prevede una competenza esclusiva riservata alle categorie professionali di cui sopra, sono altresì considerati in possesso di qualifiche adeguate ai fini dello svolgimento dell'attività di consulenza, i soggetti in possesso del titolo di studio richiesto per l'iscrizione agli ordini o agli albi professionali, o adeguato all'ambito di consulenza, non iscritti ai relativi albi, che abbiano uno dei seguenti requisiti:

- a) documentata esperienza lavorativa di almeno 3 anni nel campo dell'assistenza tecnica o della consulenza nei rispettivi ambiti di consulenza e dispongano della relativa attestazione dell'organismo di consulenza;
- b) un attestato di frequenza con profitto, per i rispettivi ambiti di consulenza, al termine di una formazione di base che rispetti i seguenti criteri minimi:
 - i. essere svolte da organismi pubblici, enti riconosciuti o da enti di formazione accreditati a livello regionale, nazionale o europeo;
 - ii. avere una durata non inferiore a 24 ore nel relativo ambito di consulenza;
 - iii. prevedere al termine del percorso formativo una verifica finale con il rilascio di un attestato di frequenza con profitto.

Gli organismi che intendono fornire consulenza nel settore fitosanitario, per ottemperare all'obbligo di fornire consulenza ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 art. 12 paragrafo 2, lettera e), alla data presentazione della domanda, oltre ai requisiti sopra riportati, devono garantire la disponibilità di tecnici in possesso del certificato di abilitazione alla consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi a norma



del decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”.

In relazione allo specifico servizio di consulenza erogato, è possibile prevedere due categorie di consulenti in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari che possono far parte delle professionalità richieste agli Organismi da selezionare.

- consulente abilitato ai sensi del D.lgs.150/2012: Consulenza su buone pratiche fitosanitarie e difesa integrata obbligatoria (Reg. 1107/09/CE art. 55).
- consulente non abilitato ma con esperienza professionale comprovata in materia: Consulenza su materie del Piano di Azione Nazionale (PAN) che non riguardano le buone pratiche fitosanitarie e la difesa integrata obbligatoria (Reg. 1107/09/CE art. 55), tra cui l’assistenza tecnica in materia di verifica documentale, monitoraggio e indicazioni su manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari (All. VI del PAN) e la regolazione e taratura delle macchine irroratrici.

Gli organismi che intendono fornire consulenza nel settore zootecnico, per ottemperare all’obbligo di fornire consulenza ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 art. 12 paragrafo 3, lettere b), c) e d), includendo anche il benessere animale e gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche, nonché concorrere agli obiettivi della misura del Programma nazionale in materia di biodiversità zootecnica, alla data presentazione della domanda, oltre ai requisiti sopra riportati, devono garantire la disponibilità di esperti specifici nella tematica della biodiversità che, a livello nazionale, si articola su due ambiti di intervento (razze autoctone e razze a indirizzo produttivo) ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 30 “Libri genealogici e registri anagrafici, controlli funzionali e valutazioni genetiche del bestiame” – GURI n. 24 del 29/01/1991.

Tutti i consulenti dovranno svolgere obbligatoriamente, con periodicità almeno triennale, attività di aggiornamento professionale nei relativi ambiti di consulenza. Per gli iscritti agli ordini e agli albi professionali nazionali viene assunta come valida e sufficiente la formazione prevista dai rispettivi piani formativi e di aggiornamento professionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

Tali attività di aggiornamento devono rispettare i seguenti criteri minimi:

- a) essere svolte da organismi pubblici, enti riconosciuti o da enti di formazione accreditati a livello regionale, nazionale o europeo;
- b) avere una durata non inferiore a 12 ore nel relativo ambito di consulenza;



- c) prevedere al termine del percorso formativo il rilascio di un attestato di frequenza.

I requisiti saranno valutati sulla base della documentazione prodotta attraverso la compilazione della modulistica allegata al presente Avviso pubblico ed effettuata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

ARTICOLO 6 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA CONSULENZA

I servizi di consulenza si distinguono per essere mirati a contingenti e specifici fabbisogni delle singole aziende/soggetti che vengono assistiti e, pertanto, devono essere prestati attraverso un sistema trasparente che implichi la stipula di un protocollo o contratto tra l'organismo di consulenza e il soggetto beneficiario del servizio, la redazione di schede di ingresso, per la verifica dei fabbisogni dell'azienda/soggetto assistito, e piani di consulenza (numero di ore, professionalità utilizzate, attività eseguite) che programmano il piano di assistenza aziendale, accompagnati da schede di monitoraggio delle attività svolte e dei risultati conseguiti.

Nel contratto, o protocollo di consulenza, fra l'altro, devono essere indicati:

1. gli obiettivi generali e specifici da raggiungere;
2. il contenuto del servizio da erogare, ovvero i temi su cui verte la consulenza;
3. il numero minimo delle prestazioni da erogare e le modalità per la attestazione delle attività svolte;
4. i risultati attesi;
5. ove necessario, le metodologie di supporto ritenute più idonee al conseguimento dei risultati attesi, comprese le principali tipologie di prestazioni da erogare;
6. il costo del servizio e le modalità di pagamento;
7. le condizioni di tutela del soggetto beneficiario in caso di inadempienze da parte dell'organismo di consulenza.

Al termine della consulenza, l'organismo redige una relazione di analisi della situazione aziendale rilevabile in fase ex-post, da confrontarsi con la situazione aziendale della fase ex-ante, in modo da valutare secondo un metodo oggettivo il grado di realizzazione dei risultati attesi.



ARTICOLO 7 – INCOMPATIBILITÀ E SEPARATEZZA

Ai sensi dell'art. 3 del D.M. del 3 febbraio 2016 l'organismo di consulenza non può svolgere alcuna funzione di controllo sull'erogazione di finanziamenti pubblici in agricoltura e nel settore agroalimentare, nonché sulla legittimità e regolarità delle predette erogazioni, di cui alla circolare ministeriale n. 2306 del 13 giugno 2016.

I soggetti richiedenti non devono trovarsi, alla data di presentazione della domanda, nelle seguenti situazioni di incompatibilità:

1) per il soggetto erogatore del servizio:

- partecipazione, a qualsiasi titolo, alla gestione, diretta o indiretta, ed al controllo di fasi e procedimenti amministrativi connessi con l'erogazione di finanziamenti pubblici nel settore agricolo e dello sviluppo rurale;
- partecipazione, a qualsiasi titolo, ad attività di produzione e vendita di mezzi tecnici nei settori agricolo e forestale (prodotti fitosanitari, farmaci veterinari, fertilizzanti, sementi, mangimi ed integratori, macchinari e attrezzi, ecc.);
- partecipazione, a qualsiasi titolo, ad attività di controllo e certificazione delle aziende agricole, compresi i controlli aventi ad oggetto atti o norme della condizionalità;

2) per il personale amministrativo e tecnico/consulente utilizzato:

- partecipazione, a qualsiasi titolo, alla gestione, diretta o indiretta, ed al controllo di fasi e procedimenti amministrativi connessi con l'erogazione di finanziamenti pubblici nel settore agricolo e dello sviluppo rurale;
- titolarità/contitolarità o rappresentanza legale relativamente all'impresa agricola beneficiaria dell'aiuto;
- rapporto di lavoro in corso alle dipendenze dell'impresa agricola beneficiaria;
- promozione, vendita o produzione di mezzi tecnici destinati alle aziende agricole e forestali (prodotti fitosanitari, farmaci veterinari, fertilizzanti, sementi, mangimi ed integratori, macchinari e attrezzi, ecc.);
- esecuzione di attività di controllo e certificazione presso l'azienda alla quale viene erogato il servizio di consulenza;
- esecuzione di attività di controllo su atti o norme della condizionalità e sicurezza sul lavoro.



I soggetti richiedenti devono operare garantendo, in ogni caso, la gestione in proprio dell'attività di consulenza aziendale, senza possibilità di delegare la stessa – in tutto o in parte – a soggetti terzi.

Inoltre, gli amministratori, i dipendenti ed i collaboratori delle società che presentato domanda di accreditamento ai fini del presente bando:

- non devono aver riportato condanne, anche non definitive, né provvedimenti sanzionatori stabiliti da sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati finanziari;
- non devono aver commesso violazioni gravi e ripetute, alle disposizioni in materia di aiuti, contributi, sovvenzioni, premi comunitari, nazionali e regionali al settore agricolo;
- non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990 n. 55, come sostituito dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

ARTICOLO 8 – MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di riconoscimento di organismo erogatore di servizi di consulenza agricola e forestale, formulata esclusivamente utilizzando la modulistica allegata al presente avviso ed indirizzata alla Regione Molise - Servizio Economia del territorio, attività integrative, infrastrutture rurali e servizi alle imprese, deve essere presentata esclusivamente a mano o per plico raccomandato A.R.

Il richiedente dovrà provvedere ad apporre sulla busta la dicitura “Bando per l'accreditamento dei soggetti fornitori dei servizi di consulenza aziendale in agricoltura. Domanda di riconoscimento”.

Le domande presentate antecedentemente alla pubblicazione dell'avviso pubblico sul BURM non saranno esaminate e saranno dichiarate irricevibili.

Le domande pervenute verranno considerate regolarmente prodotte se compilate utilizzando i moduli previsti e corredate dalla documentazione obbligatoria indicata nelle presenti disposizioni.

La domanda ed i relativi allegati, pena la non ricevibilità, dovranno essere regolarmente sottoscritte secondo la normativa vigente. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e nel caso è necessario allegare la relativa procura.

L'avviso pubblico e la modulistica saranno disponibili sui siti internet: www.regione.molise.it e psr.regione.molise.it.



Le domande di riconoscimento dovranno essere presentate **entro il 6 aprile 2017** ai fini dell'inserimento nell'elenco la cui approvazione è prevista al 28 aprile 2017.

L'elenco verrà, successivamente, aggiornato con cadenza quadrimestrale il 30/09, il 31/01 e il 30/04 di ogni anno, riferito alle nuove domande di riconoscimento/ricieste di aggiornamento pervenute in data antecedente i trenta giorni dalla relativa scadenza.

ARTICOLO 9 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Per l'adesione all'avviso pubblico, pena l'irricevibilità, dovrà essere fornita la documentazione elencata nei punti seguenti:

1. Modello A: domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente;
2. Modello B: elenco personale tecnico/consulente;
3. Modello C: elenco personale amministrativo;
4. Allegato 1 (per ciascun consulente): dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante l'iscrizione ad Albi o Ordini professionali oppure il possesso dei requisiti di esperienza lavorativa e di frequenza di formazione;
5. Allegato 2: dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il rappresentante dell'organismo di consulenza attesta il possesso di Partita IVA per ogni consulente e/o, in caso di società, l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) in corso di validità ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
6. Allegato 3: dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, resa, con la quale il rappresentante dell'organismo di consulenza, per se stesso, per il personale amministrativo e per il consulente, assumendosene la piena responsabilità:
 - a) dichiara che non vi sono condizioni previste all'articolo 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del Decreto Legislativo, n. 163 del 2006 e s.m.i;



- b) attesta che, negli ultimi 5 anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
 - c) attesta che non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalti pubblici;
7. Allegato 4: dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il rappresentante dell'organismo di consulenza, per se stesso, per il personale amministrativo e per il consulente attesta la regolarità degli adempimenti contributivi in materia previdenziale, assicurativa e assistenziale e con applicazione del CCNL;
 8. Allegato 5: dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con la quale il rappresentante dell'organismo di consulenza attesta che il soggetto richiedente e le persone fisiche che svolgono le funzioni di personale amministrativo e di consulente all'interno di esso non svolgono alcuna funzione di controllo sull'erogazione di finanziamenti pubblici in agricoltura e nel settore agroalimentare, nonché sulla legittimità e regolarità delle predette erogazioni ai sensi dell'art. 3 del D.M. del 3 febbraio 2016;
 9. Allegato 6 (per ciascun consulente): dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante, per i soggetti in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi, l'applicazione dei criteri di incompatibilità indicati al punto A.1.3 del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, del 22 gennaio 2014 (ove presente);
 10. Curricula del Personale tecnico/Consulente debitamente sottoscritto;
 11. Documentazione comprovante il rapporto di dipendenza tra il personale tecnico e il soggetto richiedente oppure copia degli accordi preliminari di collaborazione dai quali risulta espressamente l'impegno del consulente a svolgere la consulenza e l'impegno a convertire l'accordo preliminare in convenzione/contratto;
 12. Copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto vigente del soggetto richiedente;
 13. Titolo di disponibilità del laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche a disposizione.



Tutte le dichiarazioni/attestazioni dovranno essere corredate, pena nullità, da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

ARTICOLO 10 – ISTRUTTORIE DELLE DOMANDE PERVENUTE

L'istruttoria della domande sarà realizzata dalla commissione/istruttore incaricata/o nell'ambito del Dipartimento Governo del Territorio, Mobilità e Risorse Naturali.

L'istruttoria viene effettuata attraverso le seguenti fasi:

- ricevibilità;
- valutazione;
- riconoscimento e pubblicazione dell'elenco regionale.

Ricevibilità

Le domande di riconoscimento di organismo erogatore di servizi di consulenza agricola e forestale pervenute saranno oggetto di una verifica di ricevibilità che riguarderà:

- il rispetto dei tempi di presentazione della domanda;
- la regolarità e la completezza della documentazione richiesta dalle presenti disposizioni attuative e procedurali.

Il mancato rispetto di uno solo degli elementi di ricevibilità di cui ai punti precedenti comporterà l'esclusione dalla successiva attività istruttoria della domanda di riconoscimento.

Valutazione

Le domande ritenute ricevibili saranno valutate al fine di verificare il rispetto dei requisiti così come dettagliato nelle disposizioni attuative e procedurali del presente avviso pubblico.

La commissione/istruttore qualora lo ritenga necessario ai fini della corretta conclusione dell'istruttoria potrà richiedere integrazioni e/o chiarimenti e/o precisazioni al soggetto richiedente da trasmettere entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta. Il mancato invio entro il termine stabilito delle integrazioni richieste comporterà l'archiviazione della domanda di riconoscimento.

L'assenza di uno solo dei requisiti comporterà la non ammissione e conseguente archiviazione della domanda.

La commissione/istruttore si riserva la possibilità di effettuare il controllo in loco per la verifica della disponibilità e l'idoneità della/e sede/i operative.



Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione e, pertanto, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Riconoscimento e pubblicazione dell'elenco regionale

A seguito della fase di valutazione, il Direttore del Servizio "Economia del territorio, attività integrative, infrastrutture rurali e servizi alle imprese" procederà con l'approvazione dell'elenco delle domande risultate non ricevibili, non ammissibili e dell'elenco degli organismi di consulenza aziendale in agricoltura.

La documentazione approvata sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Molise www.regione.molise.it, area tematica Agricoltura e Foreste, PSR Molise 2014-2020 e sul portale del PSR Molise 2014-2020 all'indirizzo psr.regione.molise.it.

La pubblicazione dell'Elenco definitivo sul sito web assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti dell'avvenuto riconoscimento e della motivazione dell'eventuale esclusione.

L'elenco verrà aggiornato a seguito dell'istruttoria prevista ogni 30/09, 31/01 e 30/04 delle domande medio tempore pervenute.

Il Direttore del Servizio "Economia del territorio, attività integrative, infrastrutture rurali e servizi alle imprese", successivamente all'avvenuto riconoscimento degli organismi di consulenza, entro 30 giorni e secondo le procedure ministeriali aggiornerà in via informatica il Registro unico nazionale secondo un modello unificato definito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in accordo con le regioni e le province autonome.

Gli estremi identificativi degli organismi di consulenza riconosciuti, iscritti nel Registro unico, saranno pubblicati, con i relativi dati, sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it).

ARTICOLO 11 – MANTENIMENTO DEL RICONOSCIMENTO ED EVENTUALI VARIAZIONI

Il riconoscimento avrà validità per il periodo di programmazione 2014-2020.

La condizione di organismo riconosciuto è vincolata al mantenimento dei requisiti che hanno portato al riconoscimento ed alle performance qualitative complessive verificate costantemente dall'Amministrazione regionale.

Durante il periodo di validità del riconoscimento, i soggetti riconosciuti sono tenuti ad inviare la documentazione relativa a tutte le eventuali variazioni, entro



10 giorni dall'avvenuta variazione, ai fini di una eventuale istruttoria ed aggiornamento.

La mancata comunicazione, entro il termine stabilito, delle variazioni di cui sopra, che incidono sui requisiti minimi di idoneità, determina l'avvio della procedura di revoca del riconoscimento.

ARTICOLO 12 – OBBLIGHI DEGLI ORGANISMI DI CONSULENZA RICONOSCIUTI

Gli organismi di consulenza sono tenuti a svolgere l'attività di consulenza aziendale avvalendosi del personale tecnico indicato nella domanda di riconoscimento.

Gli organismi di consulenza potranno pubblicizzare il riconoscimento regionale solo dopo la concessione dello stesso e fino all'eventuale decadenza.

Gli organismi di consulenza sono tenuti a detenere una banca dati aggiornata (su supporti informatici e cartacei, con report a cadenza almeno trimestrale dei dati disponibili) delle aziende alle quali vengono erogati i servizi di consulenza e dei percorsi di consulenza seguiti da ciascuna azienda.

ARTICOLO 13 – CONTROLLI

I controlli sono di due tipi: controlli amministrativi e controlli in loco.

I controlli amministrativi si pongono come obiettivo quello di verificare il mantenimento dei requisiti previsti per il riconoscimento e dichiarati dal soggetto richiedente. Questi controlli verranno eseguiti su tutti gli organismi di consulenza riconosciuti.

I controlli in loco, che potranno essere effettuati su un campione non inferiore al 5%, sulle attività svolte ed in corso di svolgimento si pongono come obiettivo quello di valutare la verifica della qualità delle prestazioni rese ai beneficiari della consulenza aziendale e l'eventuale insorgenza di condizioni di incompatibilità.

Il legale rappresentante o la persona da lui delegata, è tenuta a collaborare con gli incaricati del controllo e dovrà consentire l'accesso alle sedi interessate.

Qualora dai risultati dei controlli, sia amministrativi che sulle attività svolte, si riscontrassero irregolarità tali da causare la perdita dei requisiti previsti per il riconoscimento il Servizio regionale notificherà la contestazione al legale rappresentante del soggetto riconosciuto, assegnando un termine congruo per eliminare le cause che hanno determinato le irregolarità. In mancanza di regolarizzazione della posizione entro tale termine, l'ufficio avvierà la procedura di revoca del riconoscimento dell'organismo inadempiente.



L'Amministrazione regionale verificherà le performance qualitative dei Soggetti riconosciuti anche con opportune analisi di soddisfazione dell'utenza (customer satisfaction).

ARTICOLO 14 – REVOCHE

La revoca o decadenza del riconoscimento è prevista nei seguenti casi:

- quando in fase di controllo si riscontrasse la non sussistenza e/o la perdita dei requisiti di ammissibilità;
- in caso di accertati elementi di incompatibilità;
- in caso di mancata comunicazione di variazioni intervenute su elementi dichiarati in sede di richiesta di riconoscimento che incidono sui requisiti di ammissibilità;
- quando, in fase di controllo, si riscontrasse che gli organismi non soddisfano qualitativamente i propri assistiti.

ARTICOLO 15 – TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, si informa che i dati forniti saranno necessari e trattati per le finalità connesse alla selezione ed alla gestione della gara e del rapporto conseguente. Per tali ragioni la mancata indicazione degli stessi preclude la partecipazione del concorrente. Il trattamento verrà effettuato con procedure anche informatizzate - pur in caso di eventuali comunicazioni a terzi - con logiche correlate alle finalità indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Il concorrente gode dei diritti di cui all'art. 7 della norma citata, in virtù dei quali potrà chiedere e ottenere, tra l'altro, informazioni circa i dati che lo riguardano e circa le finalità e le modalità del trattamento; potrà anche chiedere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione e il blocco dei dati e potrà infine opporsi al trattamento degli stessi. Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta inviata al Direttore del Servizio "Economia del territorio, attività integrative, infrastrutture rurali e servizi alle imprese" al seguente indirizzo: Via G. Vico, n.4 - 86100 Campobasso (CB).

Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento.

I dati saranno inoltre trattati anche dagli incaricati nominati dal Titolare.

ARTICOLO 16 – DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non previsto nel presente nel presente avviso pubblico si rinvia alle norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

Tutti i documenti che riguardano il presente avviso sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Molise, area tematica Agricoltura e Foreste, PSR



Molise 2014-2020 e sul portale del PSR Molise 2014-2020 all'indirizzo psr.regione.molise.it.

Al fine di agevolare la candidatura al presente avviso è istituito sul sito istituzionale della Regione Molise nell'area tematica Agricoltura e Foreste, PSR Molise 2014-2020, un apposito HELP DESK all'interno del quale sono pubblicati i chiarimenti susseguenti alle specifiche richieste (FAQ) da inoltrare al seguente indirizzo e-mail: adgpsr@regione.molise.it.

Le richieste di FAQ potranno essere inoltrate entro i sette giorni antecedenti le scadenze del bando.

Il Responsabile del procedimento è individuato nel Direttore del Servizio "Economia del territorio, attività integrative, infrastrutture rurali e servizi alle imprese".